

Modalità per l'esercizio venatorio nella Zona faunistica delle Alpi - s.v. 2025/2026

Art. 1 – Zona Faunistica delle Alpi

Ai sensi dell'art. 11 Legge 11.2.1992 n. 157 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 L.R. 1.7.1994 n. 29 e ss.mm.ii. la Zona Faunistica delle Alpi costituisce zona faunistica a sé stante.

Sul territorio regionale sono istituiti il Comprensorio Alpino imperiese (C.A. IM) ed il Comprensorio Alpino savonese (C.A. SV4) ai quali ne è affidata la gestione, ai fini dell'esercizio venatorio, nel rispetto ed entro i limiti indicati dalla normativa vigente e dalle presenti modalità.

Art. 2 - Iscrizione ed ammissione dei cacciatori nei Comprensori alpini

Sono iscritti di diritto ai rispettivi Comprensori alpini i cacciatori residenti nei territori provinciali di Imperia e di Savona che abbiano scelto l'opzione di caccia in Zona Alpi.

Sono ammessi a cacciare nei Comprensori alpini i non residenti che abbiano scelto l'opzione di caccia di cui sopra, nei limiti dei posti rimasti disponibili sino al raggiungimento del quorum massimo prestabilito.

L'esercizio dell'attività venatoria nei Comprensori alpini per i cacciatori iscritti e ammessi è subordinato al versamento della quota di partecipazione stabilita dagli Organi di gestione e versata sui c/c da questi ultimi indicati.

Art. 3 - Periodi e giornate di caccia

L'esercizio venatorio nella Zona Faunistica delle Alpi, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 11, è consentito nei periodi previsti dal Calendario venatorio regionale per le singole specie, secondo le modalità sottoindicate:

1) C.A. IM:

- a - Caccia alla selvaggina stanziale: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre, nelle giornate di giovedì e domenica; dal 1° dicembre al 31 gennaio è consentito l'abbattimento del fagiano, secondo il piano di prelievo redatto dal C.A. IM.
Per poter esercitare la caccia alla lepre, il cacciatore dovrà essere in possesso e provvedere alla compilazione di apposita scheda biometrica, rilasciata dal competente Organo di gestione.
- b - Caccia alla selvaggina migratoria:
 - 1) Vagante nelle giornate fisse di giovedì e domenica e una giornata a scelta fra il lunedì o il sabato; giornate in cui è vietato ogni prelievo di selvaggina stanziale ma è ammesso l'abbattimento della beccaccia.
 - 2) appostamento temporaneo è consentito nelle giornate fisse di giovedì e domenica e una giornata a scelta fra il lunedì o il sabato.
- Nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio, è consentita per le due ulteriori giornate di lunedì e mercoledì, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia.
- Nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre, la caccia al tordo sassello ed alla cesena, è consentita per una sola ulteriore giornata a scelta, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia. Il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio al momento dell'annotazione del primo capo abbattuto della specie.
- È consentito l'utilizzo del cane da riporto, custodito e accompagnato al guinzaglio, fatto salvo che per il recupero dell'animale abbattuto.

Nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato è vietato abbattere qualsiasi capo di selvaggina stanziale, fatto salvo quanto previsto per il cinghiale e gli ungulati poligastrici.

È fatto divieto, per coloro che usufruiscono della giornata di mercoledì fuori Regione di cacciare la selvaggina stanziale nella giornata di giovedì, fatto salvo per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

2) C.A. SV4

- La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giornate settimanali: mercoledì, sabato, domenica.
- Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio, è consentita per le due ulteriori giornate di lunedì e giovedì, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia e senza l'uso del cane.
- Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia al tordo sassello ed alla cesena, è consentita per una ulteriore giornata a scelta, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia e senza l'uso del cane. Il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio al momento dell'annotazione del primo capo abbattuto della specie.
- dal 1° dicembre al 31 gennaio è consentita la caccia al fagiano maschio, secondo il piano di prelievo redatto dal C.A. SV4.

Art. 4 - Caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale è consentita secondo quanto disciplinato dal Calendario venatorio e dal Regolamento regionale n. 5/2016 e ss.mm.ii., nelle giornate di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso.

Le squadre di caccia al cinghiale possono addestrare ed allenare i cani, nei periodi stabiliti dalla vigente normativa, esclusivamente nel territorio loro assegnato con il piano di zonizzazione delle squadre del C.A.

Per il C.A. IM è obbligatorio, prima dell'inizio della stagione venatoria, provvedere all'apposizione, sul tesserino venatorio regionale, del bollino fornito dal Comprensorio Alpino. È fatto divieto per coloro che usufruiscono della giornata di mercoledì, anche fuori Regione, di cacciare la selvaggina stanziale nella giornata di giovedì, fatto salvo per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

Art. 5 - Caccia al fagiano di monte

La caccia al fagiano di monte, limitatamente ai soggetti maschi, è consentita unicamente nel C.A. IM, nelle giornate di giovedì e domenica dal 2 Ottobre al 30 Novembre, secondo le modalità di ammissione stabilite dall'Organo di gestione e dal piano di prelievo approvato dalla Regione.

La Regione, sentito l'Organo di gestione del C.A. IM, stabilisce annualmente il contingente massimo di galli forcelli di cui è possibile l'abbattimento nel territorio della Zona Faunistica delle Alpi imperiese, sulla base di appositi censimenti di campagna. Il cacciatore, per poter esercitare la caccia al gallo forcello, dovrà essere in possesso dell'apposito talloncino di controllo e del contrassegno rilasciati dal competente Organo di gestione.

All'atto dell'abbattimento il cacciatore deve immediatamente applicare il contrassegno, annotare il capo di selvaggina sul tesserino regionale, in corrispondenza della giornata di caccia e compilare l'apposito talloncino di controllo di cui sopra, che

deve essere consegnato, entro le ore 20 del giorno successivo, alla sede del Comprensorio Alpino o, in alternativa, ad un Agente del Nucleo Regionale Vigilanza Faunistica o dei Carabinieri Forestale.

L'Organo di gestione del Comprensorio Alpino imperiese, al raggiungimento del contingente prestabilito, deve immediatamente chiudere la caccia a tale specie anticipatamente rispetto alla data indicata nel calendario.

Nel CA SV4 non si riscontrano le presenze minime compatibili per la definizione di un piano di prelievo del fagiano di monte.

L'inottemperanza a quanto sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale.

Art. 6 – Caccia di selezione al camoscio, al capriolo e al daino

L'abbattimento degli ungulati poligastrici è consentito esclusivamente a selecontrollori (cacciatori muniti di apposita abilitazione conseguita secondo modalità definite dall'I.S.P.R.A.), nei termini, nelle modalità e secondo i piani di abbattimento approvati dalla Regione.

Per il CA SV4 la caccia di selezione è consentita nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato.

Art. 7 - Carniere massimo giornaliero e stagionale

Fermo restando il rispetto delle norme previste dal Calendario venatorio regionale, dalla Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 29/1994 e ss.mm.ii., nel Comprensorio Alpino Imperiese ciascun cacciatore, per ogni giornata di caccia, non può abbattere più di un soggetto maschio di fagiano di monte.

Nel corso dell'intera stagione venatoria ciascun cacciatore non può abbattere complessivamente più di due soggetti maschi di fagiano di monte.

La caccia alla pernice rossa e starna, nonché al fagiano per il periodo 1° dicembre - 31 gennaio, può essere praticata solo sulla base di piani di prelievo, redatti dai Comprensori alpini ed approvati dalla Regione, che siano commisurati alla dinamica delle popolazioni e che prevedano meccanismi per il controllo del prelievo.

In caso di cattura di pernici o starne inanellate, l'anello di identificazione dovrà essere consegnato al Comprensorio Alpino, per fini statistici, entro una settimana dall'abbattimento.

Art. 8 - Caccia su terreno parzialmente o totalmente coperto di neve

L'esercizio venatorio su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve è permesso esclusivamente per il "cinghiale", per il "camoscio", per il "capriolo", per il "daino" e per il "fagiano di monte" ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3968 del 30.11.1995, del Calendario venatorio regionale e della legge 11 agosto 2014 n. 116.

Art. 9 - Infrazioni e sanzioni

Le infrazioni alle presenti modalità saranno punite ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 29/1994 e ss.mm.ii.

E' potestà dei Comprensori Alpini dotarsi di apposite norme statutarie valide per i soci iscritti ed ammessi, per l'individuazione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 10 - Addestramento e allenamento dei cani da caccia

- **C.A. IM:** Nel territorio del Comprensorio Alpino Imperiese, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con obbligo di recupero dei cani entro le ore 13,00, secondo il seguente calendario:

1) Zona "A": nei giorni 3, 6, 7 e 10 settembre 2025 con obbligo di recupero dei cani entro le ore 13;

2) Zona "B": da mercoledì 3 a mercoledì 10 settembre 2025;

- **C.A. SV4:** Nel C.A. SV4 l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito dal 16 agosto al 14 settembre, escluso il martedì e il venerdì, dal sorgere del sole fino alle ore 12:00, ai cacciatori in regola con il pagamento della quota di iscrizione/ammissione al CA per la stagione venatoria 2025/2026.

Art. 11 - Limitazioni territoriali nel C.A. IM

Il territorio del Comprensorio Alpino Imperiese viene suddiviso in due zone:

Zona "A" di maggior rispetto, comprendente:

- Valle Arroscia – 1) la porzione di territorio compresa a monte della S.P. n. 100 che collega S. Bernardo di Mendatica, Monesi, Valcona, Salse e Colletta delle Salse – 2) la porzione di territorio compresa a monte della S.P. n. 2 nel tratto S. Bernardo di Mendatica – Case Penna.

- Valle Argentina: la porzione di territorio compresa a monte del sentiero che collega il Passo della Guardia a Passo della Lecca ed alla Z.R.C. di Sciorella.

Zona "B" comprendente tutto il rimanente territorio del Comprensorio Alpino.

Allo scopo di proteggere e tutelare la selvaggina alpina di pregio (gallo forcello, coturnice ecc.), nella Zona "A" di maggior rispetto l'attività venatoria relativa a qualsiasi forma di caccia è consentita dalla terza domenica di settembre al 30 novembre, con esclusione della caccia al cinghiale e di selezione a camoscio e capriolo; la caccia da appostamento temporaneo è consentita fino al 31 dicembre 2025, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia.

Nella zona "Paù" (Valle Nervia), classificata come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. cod. IT1315380 "Testa d'Alpe-Alto") ai sensi della Direttiva 79/409/CE (ora 2009/147/CE), l'attività venatoria è consentita nel rispetto del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5, Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri" e secondo le disposizioni del Calendario venatorio regionale.

Nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

Art. 12 - Limitazioni territoriali nel C.A. SV4

Il territorio del Comprensorio alpino SV4 è delimitato da tabelle perimetrali con la seguente scritta:

CA SV4 – COMPENSORIO ALPINO – Amministrazione provinciale di Savona – Zona Alpi.

Nel territorio del Comprensorio alpino SV4 sono costituite le seguenti zone di divieto ai fini venatori:

- Oasi "Monte Galero"
- Oasi "Rocca Battaglia"
- Z.R.C. "Monte Lapeu"

Art. 13 – Limitazioni al munizionamento

La detenzione, il porto e l'uso della munizione a palla sono consentiti esclusivamente per la caccia al cinghiale e per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.